

ATTO DI INDIRIZZO

MODALITÀ OPERATIVE DI INDIVIDUAZIONE DELL'ACQUIFERO PROTETTO, COME DEFINITO DALL'ART. 2 COMMA 1 LETTERA H DEL R.R. 2/2006.

Art. 1) Ambito di applicazione

Il presente Atto di indirizzo fornisce agli Uffici competenti le indicazioni operative ai fini dell'individuazione dell'acquifero protetto, come definito dall'art. 2 comma 1 lettera h del R.R. 2/06¹, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 3 del R.R. 2/06² medesimo.

I contenuti del presente Atto di Indirizzo si applicano alle istanze di concessione di derivazione da corpo idrico sotterraneo pervenute successivamente alla data di sua approvazione, fermo restando che per le istanze in istruttoria alla data di approvazione del medesimo si applica il previgente Atto di indirizzo in materia, approvato con PD n. 69 del 25/01/2018.

Art. 2) Procedure operative

Per ciascuna istanza di concessione di derivazione da corpo idrico sotterraneo, ai fini della verifica dell'eventuale sussistenza delle limitazioni previste dall'art. 14, comma 3, lettere c) e d) del R. R. 2/2006, gli Uffici assumono, per tutti i territori comunali del territorio provinciale, come profondità dalla quale la risorsa idrica sotterranea si considera appartenere ad un "acquifero protetto" quella riportata nella **Tavola 1 "Carta profondità Risorsa Qualificata"** tratta dallo studio denominato "Aggiornamento dello Studio degli Acquiferi della provincia di Mantova per l'individuazione a scala comunale della risorsa qualificata", predisposto da Ditta incaricata a seguito di affidamento di servizio, effettuato

¹ art. 2 comma 1 lettera h del R.R. 2/06:

- "acquifero protetto (o confinato, o secondo) o falda protetta: acquifero idraulicamente separato dalla superficie o dalla falda libera soprastante da terreni impermeabili, che può ricevere apporti solo laterali. Ove tale separazione non sia ravvisabile a scala regionale, secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore, si deve considerare protetto un acquifero separato dall'acquifero soprastante da uno o più corpi geologici, con una congrua continuità areale, di cui almeno uno abbia uno spessore minimo di 10 metri e una conducibilità idraulica inferiore a 10-8 m/s".

² art. 14 comma 3 del R.R. 2/06:

- "per le acque sotterranee, in base alle classificazioni e individuazioni contenute negli strumenti di pianificazione previsti dal D. Lgs. n. 152/1999 [ora leggasi D. Lgs. n. 152/2006] e dalla L.R. n. 26/2003:

a) in caso di aree a scarsa potenzialità idrica è prevista una limitazione a cinque anni della durata della concessione e valutata l'eventuale triplicazione del canone, in presenza di piano d'ambito che preveda l'utilizzo potabile delle risorse interessate;

b) in caso di aree soggette ad un impatto antropico significativo con notevole incidenza sulla disponibilità è prevista una limitazione a cinque anni della durata della concessione e valutata l'eventuale limitazione delle portate richieste, nell'ipotesi di una evoluzione negativa dei livelli piezometrici degli acquiferi;

c) in caso di acquifero protetto all'interno delle macroaree di riserva sono ammessi gli usi diversi dal potabile solo in assenza di fonti alternative e, trattandosi di risorsa qualificata ai sensi dell'articolo 23, comma 3, punto 2, del D. Lgs. n. 152/1999, è applicata la triplicazione del canone;

d) in caso di acquifero protetto all'interno delle aree di riserva ottimale sono ammessi gli usi non pregiati solo in assenza di fonti alternative e, trattandosi di risorsa qualificata ai sensi dell'articolo 23, comma 3, punto 2, del D. Lgs. n. 152/1999, è applicata la triplicazione del canone e prevista una limitazione a cinque anni della durata della concessione;

e) in caso di aree di riserva integrativa sono ammessi gli usi non pregiati solo in assenza di fonti alternative ed è prevista una limitazione a cinque anni della durata della concessione e, trattandosi di risorsa qualificata ai sensi dell'articolo 23, comma 3, punto 2, del D. Lgs. n. 152/1999, è valutata l'eventuale triplicazione del canone".

con Determinazione n. 1041 del 18/12/2018, fermo restando che per l'attribuzione, ad un determinato punto geolocalizzato sulla mappa, della profondità oltre la quale la risorsa idrica è da intendersi qualificata, verranno presi come riferimento i valori massimi indicati, per i diversi intervalli di profondità, nella Tavola 1 allegata allo Studio, variabili anche all'interno dei confini amministrativi del medesimo Comune³.

Ai fini dell'applicazione della lettera c) del comma 3 dell'art. 14 del R. R. 2/2006, la "macro area di riserva" è quella individuata nella Tavola 11 A del P.T.U.A. vigente.

L'individuazione della perimetrazione della "macroarea di riserva", limitatamente ai territori comunali di Monzambano e Ponti sul Mincio, deve essere verificata con idonea cartografia su scala più dettagliata o con software GIS.

Ai fini dell'applicazione della lettera d) dell'art. 14 del R. R. 2/2006, le "aree a riserva ottimale" sono quelle individuate come "zone di riserva" nella Tavola 11 A del P.T.U.A. vigente.

Si dà atto che, ai sensi del vigente P.T.U.A., le lettere a), b), e) del comma 3 dell'art. 14 del R. R. 2/2006 sono da ritenersi disapplicate.

Nella allegata tabella 1 si riportano i Comuni che, in tutto o in parte, rientrano nella "macro area di riserva", per i quali, nei casi previsti dell'art. 14 del R. R. 2/2006, è applicata la triplicazione del canone, ed i Comuni che rientrano nelle "zone di riserva", per i quali, nei casi previsti dell'art. 14 del R. R. 2/2006, è applicata la triplicazione del canone e prevista una limitazione a cinque anni della durata della concessione.

Art. 3) Studio integrativo eventualmente prodotto dall'utente

Gli uffici verificano l'eventuale sussistenza delle limitazioni e condizioni previste dall'art. 14 del R. R. 2/2006, ivi compresa la condizione di "acquifero protetto" e, in caso di sussistenza, ne danno comunicazione scritta all'utente, segnalando che, salvo ulteriori comunicazioni da parte dell'interessato o produzione di un apposito studio integrativo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, si procederà al rilascio del provvedimento di concessione sulla base delle informazioni desunte dall'applicazione delle procedure operative di cui al precedente articolo 2, procedendo laddove previsto alla triplicazione del canone.

Qualora l'utente intenda avvalersi della possibilità di produrre un apposito studio integrativo, lo stesso dovrà presentare, a firma di un geologo professionista abilitato, uno studio idrogeologico atto a dimostrare che la profondità oltre la quale l'acquifero è da considerarsi "protetto", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera h del R.R. 2/06, è diversa da quella desunta dall'applicazione delle procedure operative di cui al precedente articolo 2: tale studio dovrà essere redatto conformemente a quanto riportato nel successivo paragrafo; qualora lo stesso non venga ritenuto adeguato, la Provincia procederà d'ufficio a rilasciare il provvedimento richiesto sulla base della profondità desunta dall'applicazione delle procedure operative di cui al precedente articolo 2, eventualmente previa preventiva valutazione da parte dell'O.C.T.A.P. (Organo Consultivo Tecnico Amministrativo Provinciale).

In ogni caso, la triplicazione del canone, prevista dall'art. 14, c. 3 lettera c) del R.R. n. 2/2006 in caso di derivazioni di usi diversi dal potabile in assenza di fonti alternative che

³ A titolo esemplificativo, per il Comune di Mantova, la Tavola indica che il territorio comunale è interessato da 5 diversi intervalli di profondità:

- tra 70 e 80 m: **valore di riferimento 80**
- tra 80 e 90 m; **valore di riferimento 90**
- tra 90 e 100 m; **valore di riferimento 100**
- tra 110 e 110 m; **valore di riferimento 110**
- tra 110 e 120 m. **valore di riferimento 120.**

prelevano acque sotterranee da risorse qualificate, si applica alle istanze di concessione pervenute successivamente alla data di approvazione del presente Atto di Indirizzo.

Contenuti dello studio integrativo eventualmente prodotto dall'utente

Nel caso il richiedente voglia evidenziare che la profondità, oltre la quale l'acquifero è da considerarsi "protetto", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera h del R.R. 2/06, è diversa da quella desunta dall'applicazione delle procedure operative di cui al precedente articolo 2, dovrà essere prodotto uno studio idrogeologico, su un territorio la cui estensione dovrà avere un raggio di 5 Km dal punto di captazione, che contenga i seguenti dati:

a) litostratigrafie di pozzi per acqua e/o sondaggi meccanici, di adeguata profondità, ritenuti attendibili e in numero sufficiente a ricostruire la situazione idrogeologica di dettaglio in un intorno di almeno cinque chilometri dall'asse del nuovo pozzo per il quale si chiede la concessione;

b) sezioni litostratigrafiche profonde, costruite con i dati di cui al precedente punto a), in numero di almeno quattro, di cui due con direzione parallela al flusso di falda e due trasversali allo stesso, riguardanti un intorno di almeno cinque chilometri dall'asse del nuovo pozzo per il quale si chiede la concessione;

c) carte piezometriche di dettaglio, relative ad un intorno di almeno cinque chilometri dall'asse del nuovo pozzo per il quale si chiede la concessione, che evidenzino le quote piezometriche dei diversi acquiferi presenti nell'area indagata e interessati dall'opera di captazione in progetto.

In caso di istanze che prevedano la realizzazione di un nuovo pozzo, qualora sulla base dei dati forniti in ottemperanza ai precedenti punti a), b), c) si ravvisi la possibilità della presenza dell'acquifero "protetto", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera h del R.R. 2/06, nel dispositivo di autorizzazione alla realizzazione del nuovo pozzo dovranno essere previste le seguenti prescrizioni:

1. prelievo, durante la fase esecutiva del nuovo pozzo, di almeno tre campioni litologici significativi in ciascuno degli strati ritenuti impermeabili e aventi spessore di 10 metri. Su tali campioni dovranno essere eseguite analisi geotecniche di laboratorio che attestino il coefficiente di permeabilità degli stessi;

2. realizzazione di un piezometro di profondità adeguata a dimostrare, tramite prove di pompaggio (a portata variabile e a portata continua) e misure dei corrispondenti livelli piezometrici nel pozzo e nel piezometro, la diversa profondità dell'acquifero "protetto",

3. in caso di profondità del nuovo pozzo superiore a quella dell'acquifero "protetto" come sopra verificata, lo stesso dovrà essere sigillato per la parte di profondità eccedente e adeguato alla funzione prevista con i necessari interventi tecnici.

I risultati ottenuti dovranno essere presentati agli uffici competenti che decideranno se accogliere o meno le istanze del richiedente in ordine alla profondità del nuovo pozzo.

Art. 4) Clausola

Considerate le incertezze derivanti dalle informazioni messe a disposizione nell'ambito del P.T.U.A. vigente, che peraltro potranno essere oggetto di chiarimenti ed approfondimenti futuri, nel dispositivo dei provvedimenti di concessione rilasciati a far data dall'approvazione del presente Atto di indirizzo verrà inserita la seguente clausola:

- "L'Autorità concedente si riserva di rivedere l'applicazione dell'art. 14 comma 3 del R.R. 2/06 per la derivazione oggetto del presente provvedimento in caso di ulteriori indicazioni fornite in materia dagli Enti sovraordinati".

Art. 5) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al R.R. n. 2 del 24/03/2006 ed alle disposizioni e comunicazioni collegate.